

Christian Zendri

## Le opere di Antonio Rosmini e la Congregazione dell'Indice

### Spigolature storico-giuridiche

**RIASSUNTO:** Il processo alle opere di Antonio Rosmini davanti alla Congregazione dell'Indice è stato l'occasione per la prima ampia disamina del pensiero del filosofo roveretano. Esso però è stato anche l'applicazione della dottrina del processo romano-canonico non a una persona, ma ai libri. Il saggio intende mostrare come quella dottrina condizionò il processo alle opere rosminiane.

**PAROLE CHIAVE:** Antonio Rosmini, Processo, Indice dei libri proibiti, Ius commune.

**ABSTRACT:** The trial before the Congregation of the Index on Antonio Rosmini's works was the occasion for the first big examination of the thought of the philosopher from Rovereto. In the same time, that trial did not apply the roman-canonical procedural doctrine to a person: the books were the defendants. This essay aims to show how that doctrine influenced Rosminian works' trial.

**KEY-WORDS:** Antonio Rosmini, Trial, Index of Forbidden Books, Ius commune.

In un volume, apparso nel 2018 e dedicato al processo contro le opere di Antonio Rosmini davanti alla Congregazione dell'Indice<sup>1</sup>, Stefania Zanardi propone un uso nuovo degli atti della Congregazione. La Congregazione stessa e i suoi consultori appaiono come lettori e interpreti privilegiati delle opere del filosofo e quindi come i primi studiosi sistematici del suo pensiero<sup>2</sup>.

Ora, l'avvio del processo certamente pose fine, almeno temporaneamente,

---

<sup>1</sup> S. Zanardi, *La filosofia di Antonio Rosmini di fronte alla Congregazione dell'Indice: 1850-1854*, Prefazione di F. De Giorgi, Franco Angeli, Milano 2018. Chi scrive ha partecipato alla presentazione del volume di Stefania Zanardi, avvenuta a Rovereto il 21 marzo 2019 grazie all'Accademia Roveretana degli Agiati. Le pagine che seguono sono il risultato di riflessioni cominciate in quella sede, e per questo mi è gradito ringraziare ancora Presidente e Vice Presidente dell'Accademia, i colleghi Stefano Ferrari e Patricia Salomoni.

<sup>2</sup> Ivi, pp. 29-30.

alle polemiche sul pensiero rosminiano<sup>3</sup>. D'altro canto, se è vero che il processo riguardò, per sua natura, solo le opere di Rosmini e non il suo pensiero, è pur vero che esso fu avviato in seguito ad accuse di gravi errori dottrinali. Perché quindi non fu incardinato dinanzi al Sant'Uffizio<sup>4</sup>, il quale fu sì investito della questione rosminiana, ma dopo la morte di Rosmini medesimo<sup>5</sup>? Appare un po' riduttiva l'idea che si fosse voluto, così, aggirare la sentenza della Congregazione dell'Indice, considerata troppo mite, e anzi mite in misura ingiustificata, soprattutto pensando che in altri momenti storici l'attenzione del Sant'Uffizio si rivolse assai più alle persone dei rei che alle loro dottrine<sup>6</sup>.

Non mette conto, qui, di seguire le polemiche antirosminiane che precedettero immediatamente il processo davanti alla Congregazione dell'Indice<sup>7</sup>. Si rifletterà invece intorno al processo stesso, che non fu il primo.

Con decreto del 30 maggio 1849, infatti, la stessa Congregazione dell'Indice aveva proibito *Delle cinque piaghe della santa Chiesa. Trattato dedicato al clero cattolico* e *La costituzione secondo la giustizia sociale*<sup>8</sup>.

Quella condanna, però, non aveva affatto colpito, in generale, né le opere di Rosmini né, tanto meno, il suo pensiero, e neppure aveva impedito ulteriori polemiche<sup>9</sup>. Gli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta furono quelli decisivi per l'esplosione della questione rosminiana<sup>10</sup>. Anzi, secondo alcune

<sup>3</sup> Ivi, p. 29.

<sup>4</sup> Ivi, pp. 29-30.

<sup>5</sup> Sulla questione, cfr. L. Malusa, *L'ultima fase della questione rosminiana e il decreto "Post obitum"*, Sodalitas, Stresa 1989, che studia a fondo le ragioni teologiche ed ecclesiastiche della condanna delle proposizioni rosminiane. Ora tutto è stato ripreso in *Antonio Rosmini e la Congregazione del Santo Uffizio. Atti e documenti inediti della condanna del 1887*, a cura di L. Malusa, P. De Lucia, E. Guglielmi, Franco Angeli, Milano 2005, con dovizia di documenti.

<sup>6</sup> Penso a quanto accadde a Giordano Bruno: questi fu processato dal Sant'Uffizio, perché anzitutto della sua persona si trattava, mentre alcune proposizioni rosminiane, e non la sua persona (ormai defunta), furono processate dal tribunale della fede. D'altro canto, l'Indice studiò il pensiero di Rosmini per giudicarne le opere (cosa che il Sant'Uffizio si guardò bene dal fare), mentre nel caso di Bruno fu l'autore stesso a tentare di spiegare il suo proprio pensiero (invano) per influenzare il giudizio del Sant'Uffizio sulla sua persona. Sembra di dover concordare con quanto aveva già notato Luigi Firpo: il Sant'Uffizio non giudicava tanto della dottrina, ma delle persone, e solo in mancanza delle persone si volgeva alle idee. Cfr. D. Quaglioni, *Ex his quae deponet iudicetur. L'autodifesa di Bruno*, «Bruniana e Campanelliana», VI, 2000, n. 2, pp. 299-319.

<sup>7</sup> In realtà, è ciò che fa Zanardi 2018.

<sup>8</sup> Su questa vicenda: *Antonio Rosmini e la Congregazione dell'Indice. Il decreto del 30 maggio 1849, la sua genesi ed i suoi echi*, a cura di L. Malusa, Edizioni Rosminiane, Stresa 1999; in particolare è importante il saggio di L. Mauro, *La condanna rosminiana del 1848-49 alla luce della costituzione "Sollicita"*, ivi, pp. CIX-CXLI.

<sup>9</sup> Su questo, si veda la puntuale ricostruzione di Zanardi 2018, pp. 63-125.

<sup>10</sup> *Ibidem*, per informazioni e bibliografia recenti.

fonti, lo stesso Pio IX, agli inizi del 1850, avrebbe incoraggiato i Gesuiti ad attaccare la dottrina rosminiana, ma in modo segreto ed evitando attacchi personali e di incerto fondamento<sup>11</sup>. In verità, qualche dubbio a questo proposito potrebbe sorgere, non solo vista la (ovvia) impossibilità di controllare la notizia, ma anche perché fu proprio papa Pio IX ad avviare il processo alle opere rosminiane davanti alla Congregazione dell'Indice<sup>12</sup>.

Orbene, le Congregazioni romane sono incaricate di esercitare la *iurisdictio* loro delegata dal papa stesso, a cui soltanto spetta una *iurisdictio universalis*. Esse, pertanto, agiscono come agenti del papa<sup>13</sup>. Questo spiega perché le Congregazioni non pronunciassero direttamente le sentenze, pur essendo dei tribunali. Esse si limitavano, almeno in linea di principio, a istruire una causa, e a proporre al giudice (il papa) una soluzione possibile, lasciandogli la scelta<sup>14</sup>.

Occorre quindi porre in evidenza alcuni punti essenziali:

1. le Congregazioni romane sono tribunali;
2. esse esercitano, o concorrono ad esercitare, per delega, la *iurisdictio* del papa stesso;
3. trattandosi di corti di giustizia, esse devono seguire una procedura e, inoltre, un proprio *stylus curiae*.

Le Congregazioni romane furono debitorie (come l'intera tradizione giuridica occidentale) della dottrina del processo sviluppata dalla scienza giuridica di diritto comune a partire dai secoli XII-XIII fino al XVIII<sup>15</sup>, ed espressa, ad esempio, nel *Tractatus maleficiorum* di Alberto Gandino<sup>16</sup>. In sostanza,

<sup>11</sup> Ivi, p. 107 e note 112, 113; inoltre M.F. Mellano, *Anni decisivi nella vita di A. Rosmini (1848-1854): dalla testimonianza di Mons. V. Tizzani*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1988, p. 147 (ma il lavoro della Mellano merita in generale molta attenzione, perché fa luce su aspetti decisivi non solo della questione rosminiana, ma del pontificato di Pio IX), e G. Martina, *Pio IX (1851-1866)*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1986, pp. 595-611, in particolare pp. 597-598.

<sup>12</sup> Così, in sintesi, Zanardi 2018, p. 126.

<sup>13</sup> Così R. Naz, *Congregazioni Romane, Sacre*, in *Dictionnaire de droit canonique*, IV, Letouzey et ané, Paris 1949, coll. 206-225.

<sup>14</sup> Da questo punto di vista resta molto utile l'agile sintesi di V. Bartocetti, *Congregazioni Romane, Sacre*, in *Enciclopedia Cattolica*, IV, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Città del Vaticano 1950, coll. 308-313.

<sup>15</sup> Classica l'opera di G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a c. di P. Del Giudice, 3 voll. 5 tomi, Hoepli, Milano 1923-1927, ristampa Sauer & Auermann KG, Frankfurt am Main-Firenze 1969, qui III.1-2.

<sup>16</sup> Su Alberto Gandino, cfr. D. Quagliani, *Gandino, Alberto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, 2 voll., Il Mulino, Bologna 2010, qui I pp. 942-944; Id., *Gandino, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1999, pp. 147-152; l'opera gandiniana si può leggere in H.U. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2 voll., Gruyter, Berlin-Leipzig 1978-1981, in particolare nel secondo volume.

si trattava di un processo che si avviava *ex officio iudicis*. Vale a dire che il processo era avviato e condotto dal giudice il quale ritenesse che un crimine fosse stato commesso, e conduceva una vera e propria inchiesta (o *inquisitio* nel linguaggio dei giuristi del tempo) e, alla fine, giudicava quello stesso reo contro il quale aveva proceduto fin dall'inizio nella convinzione della sua colpevolezza<sup>17</sup>. Si trattava di un processo originariamente del tutto speciale nella tradizione giuridica occidentale<sup>18</sup>, in cui il modello processuale penale ordinario era, e rimase, quello *accusatorio*, in cui spettava solo alla vittima del crimine prendere e mantenere l'iniziativa processuale. Esso era quindi poco adatto a perseguire condotte che non danneggiavano direttamente altri, ovvero occulte (ad esempio l'adesione a dottrine eterodosse). Per questo, soprattutto a partire dal secolo XIII, fu introdotto largamente un modello processuale di segno diverso, quello di cui abbiamo parlato poc'anzi<sup>19</sup>. Esso però riuniva in una sola persona funzioni e obiettivi di giudice e accusatore, e già questo portava a un formidabile squilibrio<sup>20</sup>. Non basta: di fronte al giudice-accusatore il reo era chiamato, in realtà, a confermare l'inchiesta-giudizio che l'inquisitore-giudice aveva formulato: a parlare contro se stesso<sup>21</sup>. La scienza giuridica reagì cercando di stabilire rigorosi criteri di prova, ma un simile rigore, se applicato senza riserve, avrebbe vanificato la più importante prerogativa del processo inquisitorio: quella di produrre, alla fine, un colpevole<sup>22</sup>. Un mezzo per bilanciare queste contrapposte esigenze poteva offrirlo la confessione, ma difficilmente un reo avrebbe confessato spontaneamente. Lo si sarebbe però potuto indurre a farlo, mediante la tortura<sup>23</sup>. La tortura

---

<sup>17</sup> Su tutto questo resta fondamentale M. Sbriccoli, *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Sellerio, Palermo 1991, pp. 17-32; sul carattere "occidentale" di questo processo, almeno fin verso la metà del secolo XVII, cfr. H.J. Berman, *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, a cura di D. Quagliani, Il Mulino, Bologna 2010, qui soprattutto pp. 243-285.

<sup>18</sup> Utilizzo qui una nozione, quella di tradizione giuridica occidentale, che è stata introdotta in anni ancora relativamente recenti da H.J. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.) 1983 (edizione italiana parziale Il Mulino, Bologna 1998).

<sup>19</sup> Per tutto questo cfr. Salvioli 1969, III.1, pp. 356-363; III.2, pp. 423-493.

<sup>20</sup> Così, classicamente, Sbriccoli 1991, soprattutto p. 23.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Così la sintetizza ancora una volta Sbriccoli 1991, pp. 26-32.

<sup>23</sup> Classica resta l'opera di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1953-1954. Sul problema più generale della prova cfr. A. Giuliani, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Giuffrè, Milano 1971; Id., *Prova (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Giuffrè, Milano 1988, pp. 518-579.

divenne quindi lo strumento processuale più importante per ottenere quelle confessioni senza le quali il sistema processuale, per sua natura, non poteva funzionare e si espanse con quello stesso sistema che già alla fine del secolo XIII dominava, di fatto, i tribunali europei i quali applicavano la cosiddetta procedura romano-canonica. E tuttavia, la tortura ebbe anche un altro aspetto, meno noto ma non meno importante. Essa poteva fungere da strumento difensivo per i rei.

Infatti, a causa del carattere *officioso* del processo inquisitorio, era assolutamente impensabile che il giudice potesse giudicare sulla base del proprio libero convincimento. Era invece necessario che il giudizio fosse reso *secundum alligata et probata*, secondo un sistema di prove legali, in cui prove e indizi avevano un valore prestabilito e il giudice poteva solo, per così dire, contabilizzarle<sup>24</sup>.

Ora, se il reo fosse stato sottoposto alla tortura, nei modi previsti dal diritto, e non ostante tutto non avesse confessato, il suo rifiuto di una confessione avrebbe dimostrato l'inconsistenza degli indizi a suo carico. Il reo avrebbe cioè *purgato* gli indizi. Si trattava di un meccanismo processuale capace di rovesciare gli effetti perniciosi della tortura, seppure a carissimo prezzo<sup>25</sup>.

Nel caso di Rosmini, però, il reo non era la persona dell'autore. Ree erano *le opere* inquisite dalla Congregazione stessa! Non gli autori, ma le opere erano a processo!

Questo risulta in particolare dalla costituzione apostolica *Sollicita ac provida* del 1753, promulgata da Benedetto XIV e pienamente in vigore ai tempi di Rosmini<sup>26</sup>.

Una prima osservazione: la censura libraria rientrava fra i compiti della Congregazione del Santo Uffizio e della Congregazione dell'Indice. Benedetto XIV risolse il conflitto distinguendo la competenza del Sant'Uffizio, che riguardava il giudizio intorno a libri pertinenti a questioni (dottrinali) determinate, e la competenza dell'Indice, ristretta all'unico ufficio di chiamare in giudizio libri<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Su questo e sulla complessa dottrina giuridica e gnoseologica che ne è sottesa Giuliani 1971; inoltre, più agilmente, Giuliani 1988, soprattutto pp. 540-542.

<sup>25</sup> Per il caso di Giordano Bruno cfr. L. Firpo, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. Quagliani, Salerno, Roma 1993, pp. 96-97 e pp. 327-329; soprattutto Quagliani 2000.

<sup>26</sup> Il procedimento è stato ricostruito sinteticamente in Mauro 1999, specialmente pp. CXXI-CXXIII. Inoltre, si veda H. Wolf, *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, Donzelli, Roma 2006, specie pp. 39-53.

<sup>27</sup> Benedetto XIV, *Sollicita ac provida*, in *Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Leonis XIII. pontificis maximi iussu editus*, Typ. Petri Marietti, Torino 1892, pp. XXIX-XXXIX, specie *Principium* e §. 1, pp. XXIX-XXX.

Dunque, vivente Rosmini, nessuna accusa gli fu mossa a proposito di certe, vale a dire di precisamente determinate affermazioni dottrinali. In questione era solo una valutazione circa la necessità di permettere la libera lettura delle opere rosminiane, ovvero ordinarne l'emendazione o la proscrizione.

Ora, secondo la dottrina, il giudice, vale a dire il papa stesso, ordinava l'apertura dell'*inquisitio*, a seguito di polemiche e accuse che consentivano di procedere *ex publica fama*<sup>28</sup>. Personalmente credo che il papa, di fronte a polemiche sempre più vivaci, avesse l'intendimento di consentire alle opere di Rosmini di *purgare* gli indizi che le rendevano sospette.

Nel processo, al segretario della Congregazione era espressamente demandato il compito di raccogliere le denunce dei libri<sup>29</sup>, di valutare con cura se l'accusa avesse un fondamento<sup>30</sup>, di non procedere con leggerezza<sup>31</sup>, e quindi per questo egli doveva farsi assistere da due consultori. Nel caso che entrambi concordassero sulla necessità di una condanna, il segretario avrebbe dovuto nominare un terzo consultore in funzione di relatore, esperto nella particolare materia trattata dal libro. Costui avrebbe fatto i suoi rilievi per iscritto, annotando precisamente le pagine in cui si trovassero i punti repressibili<sup>32</sup>.

Inoltre, prima di sottoporre la questione ai cardinali, era necessario convocare una riunione preparatoria dei consultori, allo scopo di giudicare del vero peso delle note fatte dal relatore. A tale riunione doveva essere sempre presente il *magister sacri palatii*, oltre a sei consultori in funzione della materia da discutere. Doveva inoltre essere presente il segretario stesso, il cui compito era quello di porre per iscritto i voti dei consultori, da riferire poi, insieme alla censura del relatore, alla Congregazione<sup>33</sup>.

Si apriva a questo punto la congregazione generale, la cui disciplina era modellata, interamente e mediante espresso rinvio, su quella prevista per il Sant'Uffizio<sup>34</sup>, a cui dobbiamo rifarci.

Lo scopo di questa riunione di tutti i cardinali che compongono il tribunale, è che essi «de tota re definitive pronuncient»<sup>35</sup>. Non si tratta però, si badi, della sentenza. Il papa è, e resta, il vero e unico giudice. E infatti

---

<sup>28</sup> Kantorowicz 1978-1981, soprattutto il secondo volume con l'edizione critica del trattato *De maleficiis* di Alberto Gandino, specialmente pp. 51 sgg.

<sup>29</sup> Benedetto XIV 1892, §. 8 p. XXXII.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> *Ivi*, §. 2 p. XXX.

<sup>32</sup> *Ivi*, §. 8 pp. XXXII-XXXIII.

<sup>33</sup> *Ivi*, §. 8 p. XXXIII.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> *Ivi*, §. 4 p. XXXI.

Benedetto XIV stabilisce che «post ab assessore sancti Officii acta omnia ad Pontificem referantur, cujus arbitrio iudicium omne absolvetur»<sup>36</sup>. Insomma, il giudizio spetta al papa<sup>37</sup>.

Impressiona il rigore. La ragione risiede nel carattere inquisitorio e quindi officioso, e perciò pericolosamente unilaterale e offensivo, della procedura. Per questo legislatori e dottrina (a partire da Innocenzo III) non hanno mancato di raccomandare e prescrivere cautela, prudenza, imparzialità<sup>38</sup>. Di qui una procedura tecnicamente esigente, complessa.

Al contempo, una simile procedura non può accordare alcuno vero spazio alla difesa: quest'ultima è costituzionalmente contraria alla struttura e al fine del processo stesso, officioso, e quindi non può esserci, o, se c'è, deve avere un ruolo minimo, circoscritto. Perciò la presenza di un difensore non è prevista: non si tratta di parlare a difesa di qualcuno, poiché, se una parola ha da essere detta, essa è già stata detta nell'opera stessa<sup>39</sup>. Il problema è già ben presente a Benedetto XIV, il quale ricorda che il processo non riguarda la persona degli autori, ma la protezione dei fedeli.

Ora, affermare che lo scopo del processo a carico delle opere è quello della tutela dei fedeli, significa attribuire al giudizio un fine che non è, semplicemente, quello di giudicare, ma l'ottenimento di un risultato specifico. Come è stato osservato, l'imposizione di un qualsivoglia fine ulteriore al giudizio, diverso dal giudizio stesso, non si limita a inserire un punto debole e discutibile nel procedimento, ma lo stravolge completamente, perché ne nega il carattere propriamente giudiziale<sup>40</sup>.

D'altro canto, un procedimento officioso si regge su un postulato: che solo il giudice conosca la verità. Non deve ingannare l'apparente incoerenza su questo punto da parte della costituzione apostolica<sup>41</sup>. Nel caso dei soli autori cattolici, di illustre fama, vale a dire, in termini giuridici, autori non toccati da infamia, derivante dal crimine di eresia<sup>42</sup>, e le cui opere, con opportune correzioni, siano riconosciute come pubblicamente utili, si prevede che

<sup>36</sup> Ibidem.

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> Su tutta la questione cfr. almeno Salvioli 1969, pp. 747-749.

<sup>39</sup> Su questo specifico punto della difesa cfr. Benedetto XIV 1892, §. 10, p. XXXIV.

<sup>40</sup> S. Satta, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano 1994, pp. 11-37.

<sup>41</sup> Benedetto XIV 1892, §. 10 p. XXXIV.

<sup>42</sup> Sul ruolo della *fama* nel processo cfr. Kantorowicz 1978-1981, soprattutto pp. 51 ss.; sulla nozione stessa di *fama*, e sul suo opposto, l'*infamia*, e naturalmente sui risvolti processuali della fama, cfr. F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Giannotta, Catania 1985, soprattutto pp. 58-65; 139-146; 152-159.

l'autore che lo voglia debba essere sentito a difendere la sua causa, ovvero possa designare un consultore come difensore *ex officio*<sup>43</sup>.

In realtà, questo è previsto nell'interesse della procedura. Si tratta di difendere la verità cattolica, a cui quegli autori hanno contribuito e possono contribuire ancora. Lo stesso si può dire delle pronunce condizionate. La costituzione apostolica infatti fa espressamente salva la consuetudine di proibire libri di autori cattolici di integra fama e chiaro nome *donec corrigantur*, ovvero *donec expurgentur*<sup>44</sup>.

Insomma, nessuna tutela è riservata alle opere in sé, e nemmeno ai loro autori, ma solamente alla tutela della vera fede, quella cattolica, naturalmente.

Di più: Benedetto XIV esige che i consultori e i relatori siano non solo genericamente competenti nella teologia e nel diritto canonico, ma anche specificamente e solidamente esperti nell'oggetto delle opere loro deferite per l'esame: «Decet enim de artibus solos artifices judicare»<sup>(45)</sup>.

Si tratta del principio fondante della perizia processuale come giudizio tecnico reso da un esperto a beneficio del giudice. Lo stesso principio, però, è diffuso, in questo stesso tempo, anche nella tradizione protestante, in particolare in quella inglese, dove tende a porsi alla base del progresso scientifico, in quanto principio di autonomia delle scienze<sup>46</sup>. Questa speciale applicazione deve quindi essere notata.

Non basta. Occorrerà evitare ogni interpretazione parziale e tendenziosa, e per questo sarà necessario interpretare i libri nel loro insieme<sup>47</sup>.

Questo complesso procedimento è stato certamente applicato anche alle opere di Rosmini. Fu il papa stesso a investire la Congregazione dell'Indice, imponendo poi alle parti il silenzio<sup>48</sup>. L'imposizione del silenzio è conforme al carattere segreto della procedura d'ufficio<sup>49</sup>.

La nomina da parte di Rosmini di un procuratore risponde anch'essa pienamente a quanto la procedura permetteva a un autore cattolico di buona fama<sup>50</sup>.

La scelta dei consultori fu compiuta in adesione alle norme<sup>51</sup>.

Quanto al numero dei consultori, essi furono complessivamente otto.

---

<sup>43</sup> Benedetto XIV 1892, §. 10, p. XXXIV.

<sup>44</sup> Ivi, §. 9, p. XXXIII.

<sup>45</sup> Ivi, §. 16, p. XXXV.

<sup>46</sup> Berman 2010, pp. 476-483.

<sup>47</sup> Benedetto XIV 1892, §. 18, p. XXXVI.

<sup>48</sup> Zanardi 2018, pp. 192-193.

<sup>49</sup> Ivi, pp. 126-127.

<sup>50</sup> Ivi, pp. 127, 189-190.

<sup>51</sup> Ivi, p. 200.



Ora, la procedura solitamente richiedeva due consultori e, nel caso in cui un'opera fosse parsa degna di censura, un relatore<sup>52</sup>. Le ragioni di una tale abbondanza sono certamente da ricondurre, almeno in parte, alla complessità delle opere di Rosmini<sup>53</sup>. Tuttavia, forse le motivazioni furono anche più tecniche. Gli incarichi furono conferiti in momenti differenti e i pareri giunsero in tempi diversi<sup>54</sup>. Essi inoltre non furono concordanti. Già entro l'estate del 1852 infatti riscontriamo due pareri di cui uno favorevole a Rosmini e uno più esitante<sup>55</sup>. Poi apparvero altri due pareri, di cui uno favorevole a Rosmini e uno apertamente contrario<sup>56</sup>.

Fino a questo punto, quindi, abbiamo quattro pareri, equamente distribuiti tra voti favorevoli e contrari o incerti, così che, stanti le norme del processo di diritto comune in materia, non si poteva ritenere decisa alcuna posizione<sup>57</sup>.

Stefania Zanardi ricorda che in questo contesto appare il parere del vescovo Tizzani, ampio e circostanziato, e ritiene che il senso di un tale parere fosse quello di controbattere quello, di segno opposto, del Fazzini<sup>58</sup>. Non casualmente il voto di Tizzani rende conto del complesso delle critiche mosse alle opere rosminiane<sup>59</sup>.

Però, si tratta pur sempre di un solo parere. La tradizione processuale, e la stessa costituzione *Sollicita ac provida* che regolava il processo, prevedevano un duplice conforme parere. Di qui la necessità di un ulteriore voto, richiesto al padre servita Gavino Secchi-Murro<sup>60</sup>. Quindi, a questo punto della procedura, abbiamo due pareri favorevoli all'assoluzione delle opere di Rosmini e due coppie di pareri, già esaminati, ciascuna delle quali formata da voti di segno opposto tra loro.

Perché allora ne furono richiesti altri due? Secondo Stefania Zanardi, per avere dei pareri complessivi sull'intera produzione rosminiana<sup>61</sup>, e perché degli ultimi due pareri, uno, quello di Giuseppe Cajazza, era troppo breve e

---

<sup>52</sup> Ivi, pp. 192-208; per la procedura davanti alla Congregazione dell'Indice, cfr. Benedetto XIV 1892, §. 8, pp. XXXII-XXXIII.

<sup>53</sup> Zanardi 2018, pp. 192-208.

<sup>54</sup> Sulle date di consegna dei pareri, ivi pp. 202-204, con indicazioni che vanno da prima del settembre 1852 fino a marzo 1854.

<sup>55</sup> Sono quelli di Fania e Asinari rispettivamente; Zanardi 2018, pp. 202, 229-240, 273-276.

<sup>56</sup> Si tratta di quelli di Girolamo Gigli e di Angelo Fazzini; ivi, pp. 202-203, 276-285, 209-228.

<sup>57</sup> Cfr. Salvioli 1969, pp. 432-433, 463-465.

<sup>58</sup> Zanardi 2018, p. 203.

<sup>59</sup> Ivi, pp. 262-273.

<sup>60</sup> Ivi, pp. 298-303.

<sup>61</sup> Ivi, pp. 256-257.

quindi insufficiente<sup>62</sup>. Vorrei avanzare qui un'altra ipotesi, legata alla necessità di tener fede alle regole delle prove, che devono essere più chiare della luce meridiana<sup>63</sup>. In un certo modo, due testimonianze conformi si fondono in un'unica prova. Secondo la procedura, come abbiamo visto, nel caso i due consultori avessero concordato nel censurare un'opera, si sarebbe dovuto nominare anche un relatore, così che, in sostanza, i voti dei due consultori si fondevano in una sola testimonianza, a cui si aggiungeva quella del relatore. Così, contando i voti, prima della richiesta di due ulteriori pareri, vi erano una testimonianza favorevole a Rosmini e una contraria, che si elidevano reciprocamente. I due ulteriori pareri favorevoli formavano una testimonianza, e a quel punto solo un'altra duplice perizia conforme poteva formare una seconda testimonianza, e quindi una prova piena. Ecco quindi comparire un altro perito, il francescano Angelo Trullet<sup>64</sup>. Non casualmente, nella riunione preparatoria della Congregazione, che doveva esprimere il voto dei consultori, il consultore fortemente dissidente, Fazzini, si astenne dal voto, certo per non trovarsi in minoranza<sup>65</sup>.

Insomma, una vicenda complessa, che certo sarà ulteriormente indagata e che mostra non solo il permanere, a metà del secolo XIX, di forme e dottrine processualistiche della tradizione di *ius commune*, ma soprattutto il loro uso, pienamente consapevole, da parte di tutti gli attori della vicenda (Rosmini in testa, a ben vedere), in modi che meritano di essere compresi pienamente. In questo senso, chi ha scritto queste righe spera di aver contribuito con queste poche spigolature ad alimentare una discussione necessaria.

---

<sup>62</sup> Come è spiegato *ivi*, pp. 256-257.

<sup>63</sup> Lo ricorda ripetutamente Sbriccoli 1991.

<sup>64</sup> Zanardi 2018, pp. 241-256.

<sup>65</sup> *Ivi*, pp. 313-315.